

Termine d'opposizione: 18 giugno 1929.

Decreto federale

che

assegna un sussidio in favore dei vecchi indigenti.

(Del 16 marzo 1929.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visti gli articoli 2 e 34 quater della Costituzione federale,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 settembre 1928.

decreta:

Art. 1.

È data facoltà al Consiglio federale di versare alla Fondazione svizzera « Per la vecchiaia », fino all'entrata in vigore d'una legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma per non più di quattro anni, un sussidio annuo da iscriversi nel conto d'amministrazione della Confederazione. Il sussidio non potrà superare la metà delle entrate della fondazione nell'anno precedente nè la somma di fr. 500.000 l'anno.

Art. 2.

La fondazione è tenuta a devolvere il sussidio all'opera di previdenza in favore dei vecchi dei due sessi, in conformità all'atto di fondazione dell'8 ottobre 1918.

Art. 3.

Il sussidio è versato al comitato direttivo della fondazione che ne distribuirà l'ammontare tra i comitati cantonali. La quota parte di ciascun Cantone sarà calcolata in base all'ultimo censimento della popolazione, secondo il numero delle persone di nazionalità svizzera di età superiore ai 65 anni, domiciliate in questo Cantone e tenuto conto della cifra della popolazione svizzera residente nel Cantone.

Si potrà pure prendere in considerazione, in misura conveniente, il prodotto dell'ultima colletta organizzata dal rispettivo comitato cantonale, come pure le erogazioni cantonali e comunali a un'istituzione d'assicurazione per lo vecchiaia o a un'opera di soccorso ai vecchi.

Art. 4.

Il Consiglio federale vigila sull'uso che la fondazione farà del sussidio. Esso delegherà due rappresentanti nel comitato direttivo di essa. Il rapporto di gestione e i conti della fondazione saranno sottoposti ogni anno alla sua approvazione.

Ogni governo cantonale potrà delegare un rappresentante nel comitato cantonale della fondazione.

Art. 5.

Un'ordinanza del Consiglio federale disciplinerà nei particolari la distribuzione e il versamento del sussidio federale, come pure la vigilanza della Confederazione sulla fondazione.

Restano riservati gli obblighi particolari imposti alla fondazione « Per la vecchiaia » dai Cantoni che le assegnano un sussidio.

Art. 6.

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto in virtù della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali. Esso fisserà la data della sua entrata in vigore, che potrà stabilire con effetto retroattivo al 1° gennaio 1929.

Così decretato dal Consiglio nazionale,

Berna, 15 marzo 1929.

Il Presidente: WALTHER.

Il Segretario: F. v. ERNST.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 16 marzo 1929.

Il Presidente: WETTSTEIN.

Il Segretario: KARSLIN.

Il Consiglio federale decreta :

Il presente decreto federale sarà pubblicato in conformità dell'art. 89, capoverso secondo, della Costituzione federale e dell'art. 3 della legge federale 17 giugno 1874 concernente le votazioni su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 16 marzo 1929.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione :

KAESLIN.

Data della pubblicazione : 20 marzo 1929.

Termine d' opposizione : 18 giugno 1929.

Risoluzione del Consiglio federale

che vieta

la manifestazione internazionale antifascista (marcia rossa)
nonchè eventuali controdimostrazioni il 24 marzo 1929
(domenica delle palme).

(Del 16 marzo 1929.)

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO,

Visto l'art. 102, numeri 8, 9 e 10, della Costituzione del 29 maggio 1874, l'art. 6 della legge federale del 1° febbraio 1929, concernente l'organizzazione e l'amministrazione delle Strade ferrate federali, l'articolo 4 della legge federale del 2 ottobre 1924 sul servizio delle poste, l'art. 5 della legge federale del 14 ottobre 1922 sulla corrispondenza telegrafica e telefonica,

risolve :

Art. 1.

La manifestazione internazionale antifascista (marcia rossa) del 29 marzo 1929, nonché eventuali contro manifestazioni sono vietate in qualsiasi forma.

Art. 2.

Chiunque si opporrà con violenza agli ordini emanati in virtù del presente divieto sarà punito a norma di codice penale federale del 4 febbraio 1853 per resistenza alle autorità e rivolta (art. 46 e 47), nonché per incitamento alla rivolta (art. 48).

Art. 3.

Gli stranieri che prendono parte a tali manifestazioni devono essere immediatamente arrestati e quindi espulsi a norma dell'art. 70 della Costituzione.

Art. 4.

Gli stranieri che tentano di entrare in Svizzera per prender parte a tali manifestazioni devono essere respinti al confine.

Art. 5.

Le imprese di trasporto e di comunicazione della Confederazione sono tenute a rifiutare l'uso dei loro veicoli di trasporto e dei loro impianti di comunicazione per tali manifestazioni.

Art 6.

Il Governo del Cantone di Basilea-Città è incaricato di eseguire la presente risoluzione per quanto concerne il territorio di questo Cantone.

Il ministero pubblico della Confederazione è incaricato di prendere i provvedimenti di polizia necessari per l'esecuzione della presente risoluzione di concerto con le imprese federali di trasporto e di comunicazione e con le autorità cantonali di polizia.

Berna, 16 marzo 1929.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione :

Dr. HAAB.

Il Cancelliere della Confederazione :

KAWSLIN.

Decreto federale che assegna un sussidio in favore dei vecchi indigenti. (Del 16 marzo 1929.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1929
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	20.03.1929
Date	
Data	
Seite	159-162
Page	
Pagina	
Ref. No	10 148 916

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.